

Realizzazione, su terreno agricolo, seminativo, di un impianto minieolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 22 settembre 2016, n. 1125 - Scafuri, pres.; D'Alterio, est. - Vb Energy Solutions s.r.l. (avv. Zacà) c. Regione Puglia (avv. Bucci).

Ambiente - Realizzazione, su terreno agricolo, seminativo, di un impianto minieolico di picco pari a 200,00 KW - Diniego - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. In data 11 luglio 2013 la VB Energy Solutions s.r.l. presentava al competente ufficio comunale denuncia per la realizzazione - su terreno agricolo, seminativo, sito in Manduria (TA) alla C.da Macchia Ascata - di un impianto minieolico di picco pari a 200,00 KW, ai sensi del D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.

2. Con ricorso proposto innanzi alla sede staccata di Lecce di questo Tribunale e rimesso innanzi alla competente sede di Bari con ordinanza presidenziale n. 59 del 6 marzo 2014, la stessa insorgeva avverso le note del Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Manduria, entrambe tuttavia mai pervenute all'indirizzo della società, recanti l'ordine rivolto alla VB Energy di non effettuare l'intervento richiesto, in ragione della ritenuta sussistenza di plurime ragioni ostative alla sua realizzazione; nonché avverso gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe.

2.1 Precisava in fatto la ricorrente che con tali note, da un lato, il Comune di Manduria aveva evidenziato la preclusione alla realizzazione di nuove installazioni in aree agricole, sia in forza delle previsioni di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 75 del 27 maggio 2013, aventi il fine di salvaguardare i territori rurali e con valenza paesistico ambientale e storico culturale in conformità all'adottando P.P.T.R. della Puglia; sia in ragione del contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.C.T.P.), ritenuto ostativo alla realizzazione di impianti eolici nel comune di Manduria.

2.2 Si soggiungeva che l'intervento era comunque impedito a mente delle Linee guida del P.P.T.R., adottato con Delibera di G.R. Puglia n. 1435 del 2 agosto 2013, ricadendo in zona agricola e non essendo l'impianto finalizzato ad autoconsumo dell'energia prodotta.

3. Deduceva in diritto parte ricorrente l'illegittimità dell'ordine inibitorio, in ragione della sussistenza di vizi sia di carattere procedimentale che di natura sostanziale.

3.1 *In primis* rilevava la ricorrente che l'ordine di non effettuare l'intervento sarebbe illegittimamente intervenuto in un segmento procedimentale in cui l'autorizzazione si era già formata tramite la *fictio iuris* prevista dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, sicché l'Amministrazione non avrebbe potuto che esercitare il potere di autotutela ex artt. 21 *quinquies* e/o 21 *nonies* L. n. 241/1990, subordinato a ben precisi presupposti ed in particolare alla indicazione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse, tenendo comunque conto degli interessi del destinatario dell'atto.

3.2 Sotto un profilo più propriamente sostanziale, la V.B. Energy contestava le ragioni del diniego contenute nei provvedimenti impugnati.

3.2.1 Da un lato, rimarcava l'erroneità del richiamo svolto dalla Delibera Commissariale del 27 maggio 2013 all'efficacia preclusiva rispetto alla realizzazione di impianti eolici connessa al P.P.T.R., atteso che lo stesso, a tale data, non era stato ancora adottato. Per altro verso, stigmatizzava la carenza sotto il profilo motivazionale della predetta Deliberazione del Commissario Straordinario di Manduria, asserendo non potersi vietare *sic et simpliciter* l'installazione di impianti eolici in area agricola senza contestualmente indicare i motivi concreti in presenza dei quali la realizzazione dell'impianto sarebbe vietata.

3.2.2 Quanto al preteso contrasto tra l'intervento oggetto di PAS e la proposta di P.T.C.P., la ricorrente faceva rilevare che la Giunta Provinciale di Taranto, con la Delibera richiamata nelle note comunali impugnate, si era limitata a proporre l'adozione del Piano al Consiglio competente, senza che ne potesse poi conseguire alcun effetto preclusivo rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente incompatibili.

3.2.3 Nel merito, poi, si deduceva ulteriormente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Manduria, il P.P.T.R. adottato nelle more (in data 2 agosto 2013) non è comunque di ostacolo all'installazione dell'impianto *de quo agitur*, non ricadendo l'area oggetto di intervento in nessuna delle aree classificate non idonee, non rientrando né nei "coni visuali fino a 10 Km" (del vicino Castello di Oria) né, per vero, nei "paesaggi rurali", atteso che questi ultimi non sono semplicemente le aree agricole, come tipizzate dagli strumenti urbanistici generali vigenti, bensì gli ulteriori contesti identificati ai sensi dell'art. 76, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R..

Quanto poi alla pretesa necessità delle finalità di autoconsumo dell'impianto, la società ricorrente evidenziava che, per un verso, non sussiste nel P.P.T.R. alcun obbligo di finalizzare all'autoconsumo l'energia prodotta da impianti eolici di 200 kw, atteso che tale imposizione concerne solo per gli impianti di piccola taglia fino a 60 kw (cfr. par. b1.2.3.1 delle linee guida 4.4, punto 4.4.1 - parte prima, del P.P.T.R.); per altro verso, che, anche laddove riferito anche agli impianti eolici di

media taglia, la previsione delle linee guida è solo di agevolazione e, quindi, non di divieto di realizzazione di tale tipologia di impianti.

4. Si costituiva per resistere al ricorso la Regione Puglia.

5. All'udienza del 22 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Preliminarmente ed in rito, occorre dare atto dell'inammissibilità dell'impugnativa proposta dalla ricorrente società avverso la Delibera di G.R. della Puglia n. 1435 del 2 agosto 2013, di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, attesa la genericità dei motivi di gravame dedotti *in parte qua*, evincibile dall'assenza di specifiche censure di illegittimità in relazione al predetto atto regionale impugnato.

Pertanto, così come anche evidenziato dalla difesa della Regione Puglia, con successiva Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, il suddetto P.P.T.R. è stato definitivamente approvato, senza che la relativa delibera sia stata gravata con motivi aggiunti dalla ricorrente.

7. Nel merito dei motivi di impugnativa, il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

7.1 Come anticipato nello svolgimento della parte in fatto, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, per contrasto con le previsioni di cui all'art. 6 D. lgs. n. 28/2011.

Il motivo non merita di essere accolto.

7.2 Ai sensi dell'art. 6, co 2, D. lgs. n. 28/2011, "il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete".

Dispone poi il successivo comma 4 che: "il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita".

7.2.1 Tanto premesso, e venendo ora al caso in esame, emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha presentato al Comune di Manduria, in data 11 luglio 2013, denuncia relativa alla procedura abilitativa semplificata dell'impianto in esame, accompagnata da relazione tecnica attestante la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la sua non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

All'evidenza, l'amministrazione comunale ha fatto tempestivamente uso del potere inibitorio previsto dall'art. 6 co. 4 D. lgs. n. 20/11, giungendo ad emettere l'ordine in esame entro i termini previsti dalla legge, ovvero in data 2 agosto 2013 e procedendo in data 8 agosto all'invio della relativa comunicazione a mezzo raccomandata, sebbene la stessa non risulti poi essere pervenuta all'indirizzo della società ricorrente, così come provato in atti, per mero errore nell'indicazione del civico (*cf.* in particolare memoria depositata dalla V.B. Energy in data 17 febbraio 2016).

7.2.2 Tale ultima circostanza, più volte pervicacemente evidenziata in ricorso e negli scritti difensivi, pur incidendo sul computo dei termini per l'impugnativa del diniego e sull'obbligatorietà del suo contenuto dispositivo, nella parte in cui ordina di non effettuare l'intervento, tuttavia non consente di ritenere perfezionata la fattispecie sostanziale con la formazione del titolo abilitativo per *silentium*.

Da un lato, infatti, la predetta comunicazione non ha natura recettizia (*cf.* *mutati mutandi* Cons. Stato, sez. III, 28 gennaio 2014, n. 418); dall'altro, la formazione del silenzio assenso risulta comunque necessariamente connessa al mancato esercizio del potere inibitorio da parte dell'Amministrazione nel termine di legge, atteso che la manifestazione espressa della volontà contraria all'intervento impedisce il concretarsi dell'inerzia qualificata, cui solamente viene attribuito valore legale di provvedimento ampliativo richiesto dal privato. Infatti, in assenza di una contraria regola legislativa, rileva il principio generale per il quale il silenzio assenso non si forma quando, entro il termine previsto dalla legge, vi sia stato l'esercizio del potere e non sia dunque ravvisabile l'inerzia dell'Amministrazione (*cf.* Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2016, n. 1859).

7.3 Risulta invece fondata la doglianza con cui la società ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti comunali gravati.

7.3.1 Come anticipato, con tali atti il Comune di Manduria assume a ragione sostanziale del diniego la sussistenza di un divieto generalizzato di posizionare aerogeneratori in zona agricola che non appare affatto supportato dagli atti di pianificazione richiamati, in assenza di precise misure di salvaguardia da applicare alla fattispecie nel suo concreto atteggiarsi, nelle more della loro definitiva approvazione.

7.3.2 L'affermazione della necessità di conformare l'attività amministrativa comunale alle linee guida e agli indirizzi di tutela del P.P.T.R., al fine di salvaguardare i territori rurali e con valenza ambientale e storico paesaggistica, come

auspicato con Delibera Commissariale n. 75/2013, infatti, non può certo comportare, nell'applicazione pratica, un divieto apodittico ed irragionevole di installare impianti eolici in area agricola.

Invero, l'individuazione delle misure di tutela applicabili nella specie non può essere slegata dalla verifica in concreto dell'inclusione dell'area incisa dall'intervento tra i contesti rurali fatti oggetto di specifiche prerogative di tutela dal P.P.T.R., in ragione dell'effettiva valenza paesaggistica, *“legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri”* (cfr. art. 76, comma 4, P.P.T.R. approvato con D.G.R. 2 agosto 2013, n. 1435).

7.3.3 Peraltro, non risulta che il Comune di Manduria abbia provveduto ad individuare e perimetrare i paesaggi rurali meritevoli di tutela e valorizzazione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. a), secondo quanto stabilito dallo stesso P.P.T.R., all'art. 76, comma 4, lett. b), come integrato con Delibera di G.R. n. 2022 del 29 ottobre 2013.

7.3.4 Nondimeno, il P.P.T.R., così come anche riconosciuto dallo stesso Comune di Manduria in relazione a procedure analoghe a quella in esame (cfr. note del 2 maggio 2014, prot. n. 8302 e n. 8304), consente la realizzazione di impianti minieolici all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, seppur con limitazioni, sebbene non connessi all'autoconsumo dell'energia elettrica.

8. In conclusione il ricorso è accolto, con annullamento degli atti comunali di diniego impugnati e assorbimento degli ulteriori motivi.

9. Le spese di lite in favore della ricorrente cedono a carico del Comune di Manduria soccombente, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti della Regione Puglia.

(Omissis)